



Euroconference

NEWS

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

Edizione di venerdì 28 aprile 2017

AGEVOLAZIONI

Credito R&S: certificazione contabile per “competenza”

di Marco Bomben

REDDITO IMPRESA E IRAP

La detrazione Iva abbreviata impatta sul regime per cassa

di Alessandro Bonuzzi

AGEVOLAZIONI

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

di Luigi Scappini

REDDITO IMPRESA E IRAP

Rivalutazione beni d'impresa: il Fisco ne chiarisce la disciplina

di Alessandro Bonuzzi

CONTENZIOSO

L'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere

di Dottryna

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto

AGEVOLAZIONI

Credito R&S: certificazione contabile per “competenza”

di Marco Bomben

La **documentazione contabile** necessaria per fruire del credito d'imposta R&S **non deve essere materialmente allegata al bilancio** ma è sufficiente che, una volta predisposta, sia **conservata e resa disponibile** al momento del controllo.

Inoltre, nel caso in cui le spese per la certificazione **vengano sostenute nell'anno successivo (N+1) a quello** in cui sono effettuati gli investimenti ammissibili (**N**), lo specifico contributo attribuito su tali spese rientra nel **bonus spettante per l'anno N pur** essendo collegato a costi di **competenza dell'anno N+1**.

Questi i **principali** chiarimenti resi dalla [circolare 13/E](#) di ieri, nella quale il Fisco fornisce una vera e propria guida operativa – alla luce delle novità introdotte dall'ultima legge di Bilancio – per le imprese che intendono fruire dell'**agevolazione sulle spese di ricerca e sviluppo**.

Si ricorda che l'[articolo 3 del D.L. 145/2013](#), così come modificato dalla legge di Stabilità 2015, prevede un credito di imposta per le spese sostenute nel quinquennio **2015-2019** in relazione ad attività di R&S.

La legge di Bilancio 2017 è poi intervenuta con una serie di interventi applicabili a partire dai costi sostenuti nei periodi di imposta **successivi al 31 dicembre 2016**. In particolare, la L. 232/2016 ha:

- aumentato le **percentuali di agevolazione** portandole tutte al 50%;
- esteso il **periodo agevolabile** agli esercizi in corso al 31 dicembre 2020;
- aumentato le **tipologie di spesa ammissibili** facendo rientrare anche i costi per il personale non altamente qualificato;
- innalzato l'**importo massimo fruibile** annualmente da 5 a 20 milioni di euro.

Allegazione al bilancio della certificazione contabile

In materia di **adempimenti documentali**, che le imprese beneficiarie sono tenute a rispettare ai fini dei successivi controlli, la disciplina agevolativa richiede la predisposizione di "**apposita documentazione contabile**" che deve essere **certificata** da un revisore o da una società di revisione iscritti nel Registro dei revisori legali.

Tale certificazione, inoltre, per espressa previsione normativa "**deve essere allegata al bilancio**".

L'infelice formulazione letterale della norma lasciava intendere che per fruire del *bonus* era necessario **depositare** materialmente la documentazione contabile oggetto di certificazione presso il Registro imprese; evidentemente, la questione si poneva solo per i soggetti tenuti al deposito del bilancio.

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate aveva **evitato di esprimersi** nella precedente [circolare 5/E/2016](#) limitandosi a ribadire le indicazioni fornite in materia dal D.L. 145/2013 e dal D.M. 27 maggio 2015.

La [circolare 13/E](#) di ieri, invece, chiarisce che **non è necessario depositare la certificazione contabile** presso la Camera di Commercio essendo “*sufficiente che, una volta predisposta, sia conservata e resa disponibile, insieme al bilancio, al momento del controllo*”.

Spese per attività di certificazione contabile

Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono avvalersi di un revisore o di una società di revisione legale che **certifichi la documentazione contabile** richiesta per fruire dell'agevolazione.

La norma prevede che le spese sostenute in relazione a tale certificazione siano **ammissibili** al credito di imposta:

- nella misura del **100%**;
- entro il **limite massimo di 5.000 euro** per ciascun periodo di imposta.

Nella generalità dei casi, tali spese sono **sostenute nell'anno successivo (N+1)** rispetto a quello in cui sono effettuati gli investimenti agevolabili (N).

Dubbi applicativi circa il computo di questi costi nel **credito d'imposta** potevano sorgere quando l'impresa era sì beneficiaria del *bonus* nell'anno N ma non anche nell'anno N+1.

Atteso che la certificazione contabile è **necessaria per fruire del beneficio**, non pareva ragionevole che il mancato rispetto dei requisiti nell'anno di attestazione, ossia nell'anno N+1, facesse perdere il *bonus* sulle spese sostenute per il relativo **ottenimento**, essendo queste comunque collegate ai costi agevolabili.

In tal senso si è espressa la circolare di ieri, la quale afferma che “**è consentito utilizzare in compensazione a decorrere dall'anno N+1, e più precisamente dal giorno successivo alla data di ultimazione della prestazione del certificatore, il credito di imposta corrispondente alle spese per la certificazione contabile**” sostenute nell'anno N+1 ma relative all'anno N.

Resta ferma la **deducibilità di tali componenti dal reddito d'impresa** secondo le regole ordinarie di competenza, ossia **nell'anno N+1**.

Ad esempio, si consideri un contribuente che:

- risulta beneficiario per il **2016** del credito R&S pari a 10.000 euro;
- il **30.6.2017** ha sostenuto spese di certificazione contabile (ultimate in tale data) per 1.000 euro;
- nel **2017** non sostiene alcuna spesa agevolabile (non può quindi fruire del *bonus*).

L'impresa potrà utilizzare il credito d'imposta 2016, per un ammontare comprensivo del costo della certificazione (pari a **11.000 euro**), a **decorrere dall'1.7.2017**, esclusivamente in compensazione nel modello F24. Al fine di evitare errori bloccanti, nel modello di versamento andrà indicato, **quale anno di riferimento**, l'anno a cui si riferisce il credito di imposta "principale" (**anno 2016**) anche per la quota parte di credito derivante dalla certificazione.

Si evidenzia, infine, che l'importo del **credito di imposta complessivo** (11.000 euro) dovrà essere indicato nel **quadro RU** del modello Redditi 2017. Diversamente, il costo della certificazione confluirà nel modello Redditi 2018.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)

REDDITO IMPRESA E IRAP

La detrazione Iva abbreviata impatta sul regime per cassa

di Alessandro Bonuzzi

Tra le novità introdotte dal D.L. 50/2017 – la cd. **Manovra correttiva** – quella che desta maggiori perplessità, se non altro per la *ratio* sottostante, è la modifica al **termine** utile per l'**esercizio** del **diritto** alla **detrazione** dell'Iva.

Dallo scorso 24 aprile – data di entrata in vigore del decreto – l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta può avvenire, al più tardi, **entro la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto in questione è sorto**.

In pratica, il periodo utile per il recupero dell'Iva è stato **ridotto** di ben **due anni**, atteso che, in base alla regola precedente, la detrazione poteva essere fruita entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al secondo anno successivo a quello in cui era maturato il relativo diritto.

Peraltro, come se questa restrizione non fosse già di per sé sufficientemente penalizzante, la novella normativa non contiene alcuna **disposizione transitoria** per le operazioni effettuate lo scorso anno, con la conseguenza che l'Iva degli acquisti 2016 non detratta entro il 28 febbraio 2017 – termine di presentazione della dichiarazione Iva 2017 –, o comunque **entro l'entrata in vigore** della **Manovra** correttiva, dovrebbe, seguendo alla **lettera** il *tranciante* disposto legislativo, essere considerata **perduta**.

In attesa di sviluppi sulla questione, si spera già in sede di conversione del decreto, a ben vedere, la riduzione del termine per l'esercizio della detrazione Iva potrebbe impattare anche sotto il profilo dell'**imposizione diretta** per le imprese che adottano il nuovo **regime per cassa**.

Il riferimento è ai soggetti che, ai fini contabili, hanno scelto di utilizzare i **registri Iva** anche ai fini dell'Irpef, “liberandosi” dell'obbligo di annotarvi gli incassi e pagamenti. Si ricorda, infatti, che per queste imprese opera una **presunzione assoluta** secondo cui:

- i **costi** si considerano **pagati** – quindi deducibili – al momento della **registrazione** del documento contabile e
- i **ricavi** si considerano **incassati** – quindi imponibili – al momento della **registrazione** delle fatture di vendita.

In entrambi i casi, ai fini della concorrenza del componente al reddito, non rileva il momento in cui si verifica l'**effettivo movimento finanziario**.

È evidente che, se prima della modifica del termine per la detrazione dell'Iva l'impresa godeva di un'ampia **discrezione** sotto il profilo temporale nell'**imputazione** dei **costi**, oggi non è più così.

Infatti, anche osservando le indicazioni fornite dalla [circolare AdE 11/E/2017](#), ben si poteva dedurre un costo "di competenza" e fatturato nel 2017 **dopo due anni dall'operazione**, registrando il documento entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto, **senza perdere l'Iva assolta all'acquisto**.

Con la nuova regola introdotta dalla Manovra correttiva, invece, la deduzione del costo di fatto può essere **rimandata** al massimo all'**anno successivo** rispetto a quello in cui l'operazione si considera effettuata agli effetti dell'Iva: ciò in quanto solo così facendo verrebbe **preservata** la detrazione dell'imposta.

Ad esempio, un'impresa in regime per cassa che

- ha **optato** per tenere i soli registri Iva anche ai fini del calcolo del reddito Irpef e
- **acquista** un bene nel 2017 puntualmente fatturato,

può sì decidere liberamente di rimandare la **deduzione** del costo ma al massimo al prossimo anno, dovendo **registrare** la fattura di acquisto, al più tardi, entro il **30 aprile 2018** (termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al 2017) per non perdere il diritto a detrarsi l'Iva pagata al fornitore. Difatti, in caso di registrazione in data successiva, fermo restando la deducibilità del costo ai fini Irpef, verrebbe meno la detraibilità dell'Iva.

Atteso che la soluzione del rimando del costo può essere utile per l'impresa che vuole evitare l'emersione di una **perdita non riportabile**, la novità recata dal decreto correttivo rappresenta un fattore da considerare in futuro anche per **valutare**, nel caso concreto, la **convenienza** del regime per cassa o, in caso di adozione dello stesso, dell'opzione per l'utilizzo dei soli registri Iva ai fini Irpef.

Seminario di specializzazione
**L'INQUADRAMENTO "DEFINITIVO" DEL REGIME DI CASSA
E LE NOVITÀ DELLA MANOVRA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

di Luigi Scappini

Agea, con la **circolare** del 7 aprile 2017, [protocollo n. 31081](#) ha reso note le modalità operative per la **richiesta** della misura agevolativa prevista per la **ristrutturazione e riconversione** dei **vigneti**, applicabili a partire dalla campagna 2017-2018, ai sensi del [Regolamento 1308/2013/UE](#).

Le **azioni** agevolate devono essere **realizzate** nel termine massimo di **3 anni** dalla data di **finanziabilità** della domanda di aiuto e, comunque, non è mai possibile eccedere il periodo di validità del diritto al reimpianto.

A tal fine si ricorda che le singole **regioni** adottano **determinazioni**, adeguatamente **motivate** e basate su criteri oggettivi e non discriminatori, ai fini dell'applicazione della misura, tra le quali: quelle relative alla **definizione** e **limitazione** delle **aree** dell'intervento, l'individuazione dei **beneficiari**, l'indicazione delle **varietà**, delle **forme di allevamento** e del numero di **ceppi per ettaro**, la **superficie minima** oggetto dell'intervento.

Possono accedere alla misura le **persone fisiche** o **giuridiche** che **conducono vigneti**, con regolare autorizzazione, con varietà di uve da vino nonché quelli che possiedono autorizzazioni valide al reimpianto dei vigneti. L'azienda deve, inoltre, essere in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale viticolo.

Nello specifico i **soggetti beneficiari** sono:

- imprenditori agricoli singoli e associati;
- organizzazioni di produttori vitivinicoli;
- cooperative agricole;
- società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;
- consorzi di tutela.

Tali soggetti, per poter procedere con la domanda di aiuto, devono essere **in regola** con il **fascicolo aziendale** la cui costituzione è obbligatoria in caso di presentazione della domanda per la prima volta; al contrario, se il fascicolo è già esistente, è necessario procedere all'**aggiornamento preventivo** ai fini della coerenza con le domande rese.

Le **domande** devono essere **presentate** al rispettivo **Organismo pagatore competente per regione**. La competenza viene determinata in funzione dell'ubicazione dei terreni oggetto di domanda e non della sede legale dell'istante, con la conseguenza che in ipotesi di più

domande relative a terreni situati in regioni diverse, dovranno essere presentate **domande separate**.

Il termine ultimo per la presentazione viene individuato nel **30 giugno di ogni anno**.

Le **operazioni** devono avere a oggetto una **superficie minima** di **mezzo ettaro, ridotto a 0,3** nel caso di partecipazione a un **progetto collettivo** o nel caso di superficie vitata inferiore o uguale a un ettaro.

Le **attività** ammesse, che devono essere eseguite per rendere ove possibile utilizzabile la meccanizzazione totale o parziale, sono:

- **riconversione varietale** consistente in:

- **reimpianto** sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una **diversa varietà di vite**, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
- **sovrainnesto** su **impianti** ritenuti già **razionali** per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo.

- **ristrutturazione**, che consiste in:

- **ricollocazione** del vigneto tramite il reimpianto in **posizione più favorevole** dal punto di vista agronomico;
- **reimpianto** del vigneto attraverso l'impianto nella **stessa particella** ma con **modifiche alla forma** di allevamento o al **sesto di impianto**;

- **miglioramento** delle **tecniche di gestione** dei vigneti.

Non si considera operazione rientrante nell'aiuto il **naturale rinnovo** dei vigneti giunti al termine del ciclo di vita naturale.

Il **contributo** viene erogato, alternativamente, in forma di **compensazione** per le **perdite** di reddito conseguenti all'esecuzione della misura o **contributo** sui **costi** di ristrutturazione e di riconversione.

Nel **primo caso** l'importo, nel limite massimo di **3.000 euro per ettaro** può coprire anche integralmente la perdita.

Nel caso, invece di **contributi sui costi** sostenuti, viene individuato il limite **massimo del 50% degli stessi**, aumentato al 75% nelle Regioni classificate come meno sviluppate.

Le **forme** di erogazione sono:

- in base dei **costi effettivamente sostenuti** e nel rispetto dei prezzi regionali, fino al raggiungimento di un importo massimo di 16.000 euro per ettaro oppure

- in base a **tabelle standard dei costi unitari** e, comunque, con riferimento a un importo medio per ettaro fissato, sulla base di analisi dei costi effettuate da Istituti di settore a livello nazionale, in 13.500 euro, elevato a 15.000 nelle Regioni classificate come meno sviluppate.

È prevista la possibilità che le singole **regioni elevino** il contributo per incentivare la **viticoltura in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica**, considerando tali quelle che rispettano almeno uno dei seguenti **parametri**:

- **pendenza** del terreno superiore al 30%;
- **altitudine** superiore ai 500 metri s.l.m., ad esclusione dei vigneti situati su altopiano;
- sistemazioni degli impianti viticoli su **terrazze e gradoni**;
- viticoltura delle **piccole isole**.

In tal caso, il sostegno può essere elevato **fino a 22.000 euro** per ettaro per le regioni ordinarie e a 24.500 euro per quelle meno sviluppate.

L'**aiuto** può, su richiesta, essere erogato in via **anticipata** nel limite **massimo dell'80%**, previa presentazione di una **fidejussione a copertura** del 110% dell'importo erogato. Il saldo viene erogato dopo l'effettuazione del collaudo.

Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ DELL'AZIENDA VITIVINICOLA E LE FORME DI SVILUPPO

Scopri le sedi in programmazione >

REDDITO IMPRESA E IRAP

Rivalutazione beni d'impresa: il Fisco ne chiarisce la disciplina

di Alessandro Bonuzzi

Con la [circolare 14/E](#) di ieri l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla **rivalutazione dei beni d'impresa** – ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa – e delle **partecipazioni** per i soggetti non las/lfrs.

L'intervento del Fisco fa seguito alla **reintroduzione** della disciplina avvenuta ad opera dell'ultima **legge di Stabilità** ([articolo 1, commi da 556 a 563, L. 232/2016](#)).

Possono effettuare la rivalutazione **tutti i soggetti titolari di reddito di impresa**, compresi i contribuenti che adottano la **contabilità semplificata**.

La rivalutazione può essere eseguita con riferimento a **beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2015** e deve risultare dal **bilancio o rendiconto relativo all'esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 1° gennaio 2017** (data di entrata in vigore dalla L. 232/2016).

Pertanto, con riferimento alle **imprese solari**:

- il **bilancio** di “rivalutazione” è quello del **2016**;
- mentre i **beni** e le **partecipazioni rivalutabili** sono quelli che risultano iscritti sia nel **bilancio 2015** sia nel **bilancio 2016**.

Nello specifico possono essere oggetto di rivalutazione:

- le **immobilizzazioni materiali** ammortizzabili e non ammortizzabili;
- le **immobilizzazioni immateriali**, costituite da **beni** consistenti in diritti giuridicamente tutelati;
- le **partecipazioni**, costituenti immobilizzazioni finanziarie, in società controllate o collegate ai sensi dell'[articolo 2359 del cod. civ..](#)

Sono, invece, **escluse**: le materie prime, le merci e i prodotti finiti; l'avviamento e i costi pluriennali; le partecipazioni non di controllo o di collegamento; le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie.

L'impresa può scegliere di operare la rivalutazione solo per **alcuni** dei beni “potenzialmente” rivalutabili. Tuttavia, l'opzione deve riguardare obbligatoriamente tutti i beni appartenenti alla **medesima categoria omogenea**, pena il **venir meno** degli **effetti fiscali** della rivalutazione.

A tal riguardo va considerato che, diversamente da quanto previsto dal D.L. 185/2008, la disciplina contenuta nella L. 232/2016 – al pari di quelle contenute nella legge di Stabilità 2016, nella legge di Stabilità 2014 e nella legge Finanziaria 2006 – **non consente di effettuare una rivalutazione con rilevanza solo civilistica.**

Il **maggior valore** si considera fiscalmente riconosciuto, previo **versamento dell'imposta sostitutiva:**

- ai fini dell'**ammortamento**, dal **terzo esercizio successivo** a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (dal 2019 per le imprese solari);
- ai fini della **plusvalenza/minusvalenza** da cessione, dal **quarto esercizio successivo** a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (dal 2020 per le imprese solari).

L'imposta da versare è **sostitutiva** delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali. Essa deve essere calcolata nella misura:

- del **16%** per i **beni ammortizzabili** e
- del **12%** per i **beni non ammortizzabili**.

Il pagamento va effettuato in un'**unica rata** entro il termine di versamento del **saldo** delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.

Pertanto, per le imprese solari, il versamento della sostitutiva deve avvenire entro il prossimo **30 giugno** ovvero 31 luglio con la maggiorazione del 40%.

La rivalutazione si **perfeziona** con l'**indicazione in dichiarazione dei redditi** dei maggiori valori rivalutati e della sostitutiva, a nulla rilevando invece l'omesso o insufficiente versamento dell'imposta.

Si evidenzia, da ultimo, la possibilità di **affrancare il saldo attivo di rivalutazione** mediante il pagamento di un'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella **misura del 10%**.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)

CONTENZIOSO

L'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere

di Dottryna

L'estinzione del processo tributario determina la conclusione del giudizio prima che si giunga a una definizione delle stesse.

Al fine di approfondire i diversi aspetti dell'istituto in esame, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione “**Contenzioso**”, la relativa *Scheda di studio*.

Il presente contributo tratta il procedimento di estinzione nella particolare ipotesi in cui si verifica la **cessazione della materia del contendere**.



L'estinzione del processo si può verificare solamente in alcuni casi espressamente **previsti dalla legge**.

In ambito tributario, tali eventi sono individuati dal D.Lgs. 546/1992, in base al quale l'estinzione del processo – **esclusivamente** per i giudizi pendenti dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali – può essere dichiarata per:

- **rinuncia al ricorso ex [articolo 44 D.Lgs. 546/1992](#);**
- **inattività delle parti ex [articolo 45 D.Lgs. 546/1992](#);**
- **cessazione della materia del contendere ex [articolo 46 D.Lgs. 546/1992](#).**

Con specifico riferimento a quest'ultima ipotesi appare utile sottolineare che per “**cessazione della materia del contendere**” si intende il **venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio** a seguito di modifiche del rapporto giuridico sostanziale oggetto della controversia.

Ai sensi dell'[articolo 46, comma 1 del D.Lgs. 546/1992](#), il processo tributario **si estingue per cessazione della materia del contendere**:

- nei casi di **definizione delle pendenze tributarie** previsti dalla legge, quale, ad esempio, la conciliazione giudiziale [ex articolo 48 D.Lgs. 546/1992](#);
- in ogni altro caso di **cessazione della materia del contendere**, quali l'adempimento

spontaneo da parte del contribuente e l'annullamento dell'atto impositivo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Il successivo comma 3 dispone espressamente che nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge *“le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate”*.

Come anticipato, la disposizione in commento regola esclusivamente i **giudizi pendenti dinanzi alle Commissioni tributarie**, mentre per quelli pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione si applicano gli [**articoli 390 ss. c.p.c..**](#)

In particolare, ai sensi dell'[**articolo 390 c.p.c..**](#) la parte può rinunciare al **ricorso principale** o **incidentale prima dell'udienza di discussione** con atto, sottoscritto dalla parte personalmente e dal suo difensore (o anche solo da quest'ultimo, se gli è stato conferito il relativo potere), che deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse.

Successivamente la Corte provvede a **dichiarare** l'estinzione del processo con:

- **sentenza**, quando deve decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento,
- **decreto**, negli altri casi,

con **condanna alle spese** per la parte che vi ha dato causa, a meno che abbiano aderito alla rinuncia le altre parti personalmente o i loro avvocati muniti di tale potere.

Nella **Scheda di studio** pubblicata su **Dottryna** sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- [**L'estinzione del processo per rinuncia al ricorso;**](#)
- [**L'estinzione del processo per inattività delle parti;**](#)
- [**il provvedimento di estinzione e la sua impugnazione;**](#)
- [**gli effetti dell'estinzione.**](#)



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto

Mussolini e i musulmani



Giancarlo Mazzuca e Gianmarco Walch


Mondadori

Prezzo – 19,00

Pagine – 168

«Oggi, sotto i colpi dei micidiali attentati perpetrati dai terroristi dell’Isis, tutto il mondo occidentale, facendo anche un po’ di confusione, guarda all’Islam con un sentimento d’odio frammisto a paura e terrore. Ma c’è stato un tempo in cui l’Italia poteva vantarsi, pur tra luci e ombre, di avere intessuto stretti rapporti con la Mezzaluna dopo un corteggiamento durato quasi tutto il periodo fascista. Il *feeling* culminò nel “matrimonio” di Tripoli del 20 marzo 1937, testimone di nozze Italo Balbo, quando un impettito Mussolini, in sella a uno splendido cavallo, nell’oasi di Bùgara appena fuori dalla capitale libica, sguainò, come anello nuziale dell’unione italo-araba, la famosa Spada dell’Islam, un gioiello in oro massiccio cesellato da artigiani fiorentini. Dopo il 25 luglio 1943, con la caduta del duce – nonostante i tentativi di cooperazione con il mondo arabo portati avanti nel secondo dopoguerra dall’Eni di Enrico Mattei – quel vecchio rapporto si è molto attenuato, se non addirittura dissolto. Storie del passato che, alla luce degli scenari degli anni Duemila, appaiono quasi impossibili: oggi quel ponte lanciato dall’Occidente verso l’Islam sembra davvero crollato. Questo libro cercherà di ripercorrere le strade di un dialogo che, nonostante tutto, crediamo non si sia ancora interrotto.»

L'Italia dell'arte venduta – Collezioni disperse, capolavori fuggiti



Fabio Isman

Il Mulino

Prezzo – 16,00

Pagine – 296

Il collezionismo d'arte è un primato italiano. Ma tantissimi fra i gioielli più pregiati delle raccolte create nella penisola durante i secoli li possiamo ormai ammirare soltanto fuori dai nostri confini, o quando vengono prestati per qualche mostra. Una diaspora terribile, mai raccontata per intero. Quadri, statue e sculture, libri e intere biblioteche, codici miniati, porcellane, mobili, manufatti pregiati: l'Italia ha sempre venduto la propria arte. Perché mutano i gusti, o perché i patrimoni vanno in rovina, e a chi per secoli ha commissionato o posseduto i capolavori spesso non resta che il blasone. È una storia che vale la pena di narrare, al di là delle catastrofi causate dai conflitti, sempre irrispettosi dell'arte, o dei criminali scavi archeologici che alimentano i lucrosi mercati internazionali. Questa grande fuga ha condotto infinite opere di valore fuori dal nostro paese: a poco vale consolarsi con il tantissimo che ci è rimasto, se non si riflette sul moltissimo che è sparito.

Borgo Vecchio



Giosuè Calaciura

Sellerio

Prezzo – 14,00

Pagine – 144

Nel piccolo quartiere raccontato da Giosuè Calaciura sembra concentrarsi l'energia esplosiva di un'intera città. È solo una manciata di viuzze nel cuore di Palermo ma ne contiene tutto il carattere, l'oscurità, la violenza e la bellezza. Qui si rispecchia, si deforma ogni vizio e virtù, cuore e budella, come fosse un condensato di vita, una versione raggrumata e forte di sapori palesi e occulti, pubblici e privati. Qui vivono Mimmo e Cristofaro, amici fraterni, compagni di scuola e complici di fughe; Carmela la prostituta e Celeste, sua figlia, che porta in nome il colore del perdono; Totò il rapinatore che tiene la pistola nella calza perché – così si dice – è più difficile da usare. Qui si allevano cavalli per le corse e si truccano le bilance delle salumerie, mentre l'ululato del traghetto che parte verso il Continente si confonde con i lamenti causati dai pugni di un padre ubriaco. Da un lato c'è il mare, col suo vento che scombina gli odori in vortici ballerini, portando fragranza di carne nelle case di chi carne non mangia mai. Dall'altro c'è la piana distesa della metropoli, coi suoi negozi, le signore benestanti, la legge e le guardie. Nei vicoli il profumo del pane sfornato due volte al giorno suscita un tale stupore che ciascuno si segna con la croce. E può capitare che le forze dell'ordine cingano in assalto il quartiere fino a presidiarne gli ingressi, come in un assedio medievale.

Sembra tutto fantastico e inventato, e invece nell'immaginazione di questa storia, nella lingua che la racconta, nel suo ritmo frenetico, domina la verità. Quella difficile, contraddittoria, di una città che non può soffocare le sue viscere, il suo cuore, perché lì si è posata la sua anima, lì si intravedono i miracoli e la meraviglia di ogni giorno, la fierezza e l'efferatezza dell'antico, del presente, e la speranza del futuro.

Exit West



Mohsin Hamid

Einaudi

Prezzo – 17,50

Pagine – 160

Nadia e Saeed vogliono tenere in vita il loro amore giovane e fragile mentre la guerra civile divora strade, case, persone. Si narra, però, che esistano porte misteriose che conducono dall'altra parte del mondo, verso una nuova speranza... Mohsin Hamid ha scritto un romanzo tenero e spietato, capace di dare un senso a questi tempi di disorientamento e follia con la potenza visionaria della grande letteratura. *Exit West* è un libro venuto dal futuro per dirci che nessuna porta può più essere chiusa. «In una città traboccante di rifugiati ma ancora per lo più in pace, o almeno non del tutto in guerra, un giovane uomo incontrò una giovane donna in un'aula scolastica e non le parlò». Saeed è timido e un po' goffo con le ragazze: così, per quanto sia attratto dalla sensuale e indipendente Nadia, ci metterà qualche giorno per trovare il coraggio di rivolgerle la parola. Ma la guerra che sta distruggendo la loro città, strada dopo strada, vita dopo vita, accelera il loro cauto avvicinarsi e, all'infiammarsi degli scontri, Nadia e Saeed si scopriranno innamorati. Quando tra posti di blocco, rastrellamenti, lanci di mortai, sparatorie, la morte appare l'unico orizzonte possibile, inizia a girare una strana voce: esistono delle porte misteriose che se attraversate, pagando e a rischio della vita, trasportano istantaneamente da un'altra parte. Inizia così il viaggio di Nadia e Saeed, il loro tentativo di sopravvivere in un mondo che li vuole morti, di restare umani in un tempo che li vuole ridurre a problema da risolvere, di restare uniti quando ogni cosa viene strappata via.

Quando l'amore nasce in libreria



Veronica Henry

Garzanti

Prezzo – 16,90

Pagine – 320

In uno stretto vicolo di un minuscolo paesino vicino a Oxford si nasconde un posto speciale. È una piccola libreria, tutta di legno. Gli scaffali arrivano fino al soffitto e pile di libri occupano ogni angolo disponibile. Il suo nome è Nightingale Books ed è proprio qui che Emilia è cresciuta. Fra le pagine di Madame Bovary e una prima edizione di Emma di Jane Austen, Emilia ha imparato che i libri possono anche curare l'anima. È proprio questo che suo padre ha

fatto per tutta la sua vita e ora è compito di Emilia: aiutare i suoi clienti grazie ai libri. Thomasina, timida e introversa, ha scoperto la cucina e l'amore attraverso i romanzi di Proust e i libri del cuoco Anthony Bourdain; Sarah, la proprietaria dell'antica villa di Peasebrook Manor, trova il suo unico conforto tra le righe di Anna Karenina; Jackson riesce a comunicare con suo figlio solo grazie al Piccolo principe. Perché per ogni dolore, per ogni dubbio, per ogni momento difficile esiste il libro giusto. Un libro che ti può salvare. Un libro che può farti trovare l'amore. Ma adesso la libreria è in pericolo. I conti proprio non tornano, i creditori stanno diventando pressanti e un uomo d'affari senza scrupoli vorrebbe costruire al suo posto degli appartamenti di lusso. La tentazione di vendere è enorme, ma Emilia deve tenere fede alla promessa che ha fatto al padre, deve lottare per la Nightingale Books. Deve continuare ad aiutare gli altri attraverso le pagine dei libri. Grazie alle parole di Camus, Salinger, Burgess e Kerouac, forse Emilia riuscirà a trovare la chiave per risolvere i suoi problemi. Manca solo quella per aprire il suo cuore.